



Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 06/12/2011

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 2 Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio

Oggetto dell'Atto:

ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
ATTIVATO CON DELIBERAZIONE DI G. R. N. 534 DEL 2.7.2010: REVOCA
DELIBERAZIONE DI G.R. N. 1864/2009

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che le Regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea;
- b. che la Regione Campania ha certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009;
- c. che, a norma dell'art. 14, comma 19 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ferme restando le previsioni di cui all'art. 77-ter, comma 15 e 16, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 – alla Regione Campania si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 dell'art. 14 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122;
- d. che, in particolare, l'art. 14, comma 20 del d.l. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, stabilisce che *“Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti la data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo”*;
- e. che con DGRC nn. 494, 495 e 496 approvate in data 4 giugno 2010, la Giunta Regionale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 20 del d.l. 78 del 2010, ad annullare le deliberazioni di Giunta regionale n. 1311 del 31 luglio 2009 e n. 1602 del 22 ottobre 2010, nonché l'atto contenuto nel verbale della G.R. in data 13 novembre 2009, con i quali sono state assunte le decisioni di violare il patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009;
- f. che con deliberazione n. 501 del 11 giugno 2010, la Giunta Regionale ha definito i tetti programmatici di spesa per competenza e per cassa es. fin. 2010 per ciascuna Area Generale di Coordinamento, rivisti successivamente con DGR n° 689 del 8 ottobre 2010, attribuendo ad ogni Coordinatore la responsabilità, del rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno;
- g. che con deliberazione di Giunta n. 534 del 02 luglio 2010 la Giunta Regionale ha disposto di:
 - g.1 avviare il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito alle deliberazioni indicate nell'elenco allegato sub A;
 - g.2 sospendere con decorrenza immediata ai sensi dell'art. 7 comma 2 l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'efficacia delle deliberazioni predette, nelle more della conclusione del procedimento;
 - g.3 incaricare i coordinatori competenti per materia di provvedere all'avvio del procedimento volto all'esercizio dei poteri di autotutela;
 - g.4 dare mandato ai coordinatori e ai dirigenti dei Settori competenti di predisporre, all'esito delle verifiche indicate in premessa, conseguenti schemi di proposta di delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

RILEVATO

- a. che tra gli atti deliberativi sospesi dalla deliberazione di Giunta n. 534 del 2 luglio 2010 è compresa la delibera di Giunta n. 1864 del 18 dicembre 2009 avente ad oggetto: *“Iniziativa pilota per sperimentare un modello di integrazione virtuosa fra i giovani e le giovani della Campania con quelle/li immigrate/ti dai Paesi della riva sud del Mediterraneo, attraverso la implementazione di azioni comuni fra gli Assessorati Regionali al Lavoro e Formazione Professionale, alla Agricoltura ed ai Rapporti con i Paesi del Mediterraneo.”*, con la quale, tra l'altro, si approvava e finanziava una proposta di progetto della Fondazione *“Rive Mediterranee”* per l'importo massimo di € 300.000,00 (Iva esclusa se dovuta);
- b. che con la delibera di Giunta n. 161 del 25 febbraio 2010 la Fondazione *“Rive Mediterranee”* è stata sciolta per incorporazione nella Fondazione *“l'Annunziata”* con conseguente nomina del Commissario Liquidatore;

CONSIDERATO

- a. che con nota prot. n. 0696059 del 25.08.2010, l'Area Generale di coordinamento Bilancio, Ragioneria e Tributi, nella qualità di ufficio competente, ha attivato il procedimento amministrativo al fine di autotutela nei confronti del predetto provvedimento, ex art. 7 e ss. l. n. 241/90, rivolto alla Fondazione interessata, anche al fine di consentire l'esercizio delle garanzie di partecipazione al procedimento;
- b. con nota prot. n. 0817530 del 12.10.2010 la Fondazione l'Annunziata-Mediterraneo, nel riscontrare la comunicazione, ha fatto pervenire comunicazioni in merito all'avvio del procedimento in parola, evidenziando:
 - l'avvenuto espletamento della procedura di cottimo fiduciario per l'acquisizione dei servizi inerenti la realizzazione del percorso formativo funzionali al conseguimento dell'iniziativa in parola;
 - *l'insorgenza di eventuali contenziosi con la società aggiudicataria;*
- c. per la deliberazione di Giunta regionale n. 1864/2009 non è ancora avvenuta la liquidazione di somme, non essendo stato adottato alcun atto esecutivo o applicativo, per cui in conseguenza della stessa non si è instaurata alcuna obbligazione giuridicamente vincolante;
- d. che la deliberazione n. 1864 del 18 dicembre 2009 è stata proposta dall'AGC 08 e firmata congiuntamente delle AA.GG.CC. 11 e 17;
- e. che con nota prot. 870519 del 17 novembre 2011 l'A.G.C. 08 ha richiesto alle AA.GG.CC. cofirmatarie se vi fossero elementi ostativi alla revoca della citata delibera in 1864;
- f. che con nota prot. 2011.0882972 del 22 novembre 2011 l'AGC 11 ha evidenziato che non sussistono elementi ostativi alla revoca della DGR n. 1864/2009;
- g. che con nota prot. 2011.895079 del 24 novembre 2011 l'AGC 17 ha evidenziato che non sussistono elementi ostativi alla revoca della DGR n. 1864/2009;
- h. che sussiste l'interesse pubblico concreto e attuale alla revoca dello stanziamento previsto con la deliberazione di G.R. n. 1864/2009, poiché la detta iniziativa non si configura come atto urgente o indispensabile e che, al contrario, nell'ottica di favorire la stabilizzazione ed il riequilibrio dei conti regionali, possa essere revocata;

RAVVISATO

- a. che a fronte di quanto sopra, dalle deduzioni formulate dalla Fondazione interessata non emergono elementi giuridici per la conservazione del provvedimento, in quanto la stessa si è limitata ad adottare esclusivamente atti propedeutici ed endoprocedimentali, avendo posto in essere le procedure amministrative per la realizzazione del progetto in parola, tra cui l'affidamento dei servizi oggetto della gara, senza pervenire alla stipula dei relativi contratti, elemento questo necessario affinché la stazione appaltante possa considerarsi giuridicamente vincolata;

RITENUTO

- a. sulla base delle descritte risultanze istruttorie che, a conclusione del procedimento istruttorio attivato con la DGR n. 534/2010 e delle connesse consequenziali valutazioni, sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela riguardo alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1864 del 18 dicembre 2009;
- b. di poter, per l'effetto, proporre la revoca della suddetta DGR n. 1864 del 18 dicembre 2009, avente ad oggetto *"Iniziativa pilota per sperimentare un modello di integrazione virtuosa fra i giovani e le giovani della Campania con quelle/li immigrate/ti dai Paesi della riva sud del Mediterraneo, attraverso la implementazione di azioni comuni fra gli Assessorati Regionali al Lavoro e Formazione Professionale, alla Agricoltura ed ai Rapporti con i Paesi del Mediterraneo."*, la cui efficacia era già stata sospesa in via cautelativa con DGR n. 534/2010;

VISTI

l'art. 77 ter , comma 15 e 16, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 n. 133,
l'art. 14 commi da 19 a 24 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122;

l'art. 1 comma 2 della l.r. 4 del 27/03/2009 e l'art. 3 comma 2 della legge 108 del 17/02/1968,
la DGRC n. 494 del 04/06/2010,
la DGRC n. 495 del 04/06/2010,
la DGRC n. 496 del 04/06/2010,
la DGRC n. 501 del 11/06/2010,
la DGRC n. 689 del 8/10/2010,
gli art. 7, 21 quinquies, 21 octies e 21 nonies della legge 241/90 e ss.mm. e ii,
l'art. 51 del vigente Statuto regionale, in tema di attribuzioni della Giunta Regionale;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni ed i riferimenti di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto che, a conclusione del procedimento istruttorio attivato con la deliberazione di Giunta n. 534 del 02 luglio 2010, sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della D.G.R.C. n. 1864 del 18 dicembre 2009;
2. di revocare la D.G.R.C. n. 1864 del 18 dicembre 2009 ad oggetto *"Iniziativa pilota per sperimentare un modello di integrazione virtuosa fra i giovani e le giovani della Campania con quelle/li immigrate/ti dai Paesi della riva sud del Mediterraneo, attraverso la implementazione di azioni comuni fra gli Assessorati Regionali al Lavoro e Formazione Professionale, alla Agricoltura ed ai Rapporti con i Paesi del Mediterraneo."*;
3. di inviare il presente provvedimento alle AA.GG.CC. 11 e 17, all'A.G.C. 08, per la successiva notifica alla Fondazione l'Annunziata Mediterraneo, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.